

REGOLAMENTO
IN MATERIA DI DISCIPLINA
DELLO SMALTIMENTO IN
AGRICOLTURA DEI LIQUAMI
PROVENIENTI DA
ALLEVAMENTI ANIMALI

Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 2 in data 4/03/2005

ESECUTIVO DAL 21/03/2005

ART. 1
OGGETTO – FONTI NORMATIVE

Il presente Regolamento disciplina lo smaltimento in agricoltura dei liquami provenienti da allevamenti animali in base alle seguenti principali fonti normative:

- Art. 42 del T.U.O.E.L.;
- D. Lgs. 152/1999;
- L.R. 26.03.1990 n. 13, L.R. 17.11.1993 n. 48 e la deliberazione G.R. del 30.12.1991 n. 48-12028 “Prime disposizioni tecniche e procedurali per l’autorizzazione allo smaltimento in agricoltura dei liquami provenienti da allevamenti animali”;
- Circolare n. 4/LAP del Presidente della Regione Piemonte del 28.03.1996 avente ad oggetto: “La disciplina degli scarichi dopo l’entrata in vigore della Legge 17.03.1995, n. 172” ed in attesa dell’adeguamento della disciplina regionale ai principi ed ai criteri della direttiva 91/271/CEE;
- La L.R. 37/96;

ART. 2
OBIETTIVI E DEFINIZIONI

Le disposizioni del presente Regolamento hanno lo scopo di disciplinare lo smaltimento in agricoltura dei liquami zootecnici provenienti da insediamenti civili, produttivi e la pollina ai fini della salvaguardia dagli inquinamenti dei terreni e delle acque, della tutela della salute dell’uomo e degli animali e della effettiva utilizzazione agricola dei reflui.

Si rileva infatti la particolare diffusione sul territorio del Comune di Scarnafigi di aziende agricole dedite all’allevamento del bestiame (suini, bovini e avicoli), da cui deriva la produzione di liquami di origine animale e quindi la necessità di intervenire per disciplinare, per quanto di competenza comunale ed in conformità con la normativa regionale e statale in materia, le attività connesse al trasporto e allo spandimento dei liquami di origine animale sui terreni ad uso agricolo.

Ai fini dell’applicazione delle presenti disposizioni sono considerati “liquami provenienti da allevamenti animali” quelli come tali definiti dalla L.R. 37/96 e relativi atti normativi connessi.

ART. 3
CRITERI GENERALI

1. Lo smaltimento dei liquami in agricoltura è ammesso soltanto nei casi in cui i liquami esplicino un effetto fertilizzante e/o ammendante del terreno e siano contemporaneamente esenti da sostanze tossiche in concentrazione dannosa per le colture e i loro utilizzatori.
2. Lo smaltimento dei liquami in agricoltura deve avvenire nel rispetto dei criteri igienico-sanitari stabiliti dalle vigenti disposizioni di legge.
3. Lo spandimento su e/o nel suolo e altre forme di impiego agricolo dei liquami devono essere effettuati nelle quantità e nei periodi compatibili con le esigenze delle colture e con la corretta pratica agronomica.
4. Al fine di ridurre il volume dei liquami prodotto è consigliato effettuare nell’allevamento una oculata gestione dei consumi di acqua sia per le operazioni di abbeveraggio che di lavaggio.
5. Gli allevamenti devono essere dotati di sistemi di deposito temporaneo o stoccaggio provvisorio dei liquami tale da assicurare un periodo di contenimento dei liquami conforme a quanto richiesto dalla normativa vigente.

6. La raccolta e il trasporto dei liquami devono essere attuati con mezzi chiusi atti a pompare i liquami stessi, idonei ad evitare la dispersione di effluenti liquidi e a minimizzare l'emanazione di odori sgradevoli.
7. Lo spandimento dei liquami può essere effettuato sul terreno mediante distribuzione superficiale per aspersione o fertirrigazione e nel terreno mediante distribuzione per iniezione o tempestivo interrimento. La scelta del metodo di spandimento dei liquami è in funzione delle caratteristiche del sito prescelto, del ciclo agronomico e del contenuto d'acqua dei reflui.
8. E' consigliabile evitare il diretto contatto dei liquami con le parti aeree della vegetazione nelle fasi avanzate di sviluppo.
9. E' inoltre da evitare la formazione di aerosoli, nonché il peggioramento delle acque di falda superficiali e la degradazione delle acque di falda profonde.
10. Lo spandimento deve essere sospeso se l'assorbimento del terreno non è sufficiente ad evitare il ristagno o il deflusso con carattere di ruscellamento.

ART. 4 TERRENI VIETATI

E' vietato spandere liquami nei terreni di cui non si ha titolo d'uso.

ART. 5 FERTIRRIGAZIONE

La fertirrigazione può essere praticata con l'esclusivo utilizzo di canali irrigui privati prospicienti il fondo interessato con rigoroso controllo e responsabilità dell'operatore addetto al fine di verificare la mancanza di fuoriuscite o scoli in altri canali o fondi.

ART. 6 DISTANZE VIETATE

E' vietato spandere liquami:

1. Ad una distanza inferiore a m. 150 da laghi o corsi d'acqua con portata media annua superiore a 2 mc/sec;
2. Ad una distanza inferiore a 200 m. dal pozzo dell'acquedotto comunale ;
3. Ad una distanza inferiore a m. 50 dal ciglio di strade statali e/o provinciali ;
4. Ad una distanza inferiore a 80 m. dalle abitazioni.

Le distanze di cui ai punti 3 e 4 non si applicano quando lo spandimento avvenga per diretto e tempestivo interrimento tramite aratura o erpicatura immediata.

La distanza di cui al punto 4 non si applica previo accordo con il proprietario dell'abitazione, in ordine ai tempi, alle quantità ed alle modalità di smaltimento.

Quando lo spandimento avvenga su prati stabili in vicinanza di strade statali e/o provinciali il Comune rilascia deroga alla distanza, di cui al punto 3. Di conseguenza su tali prati sarà possibile effettuare lo spandimento senza dover osservare la distanza di m. 50 dal ciglio delle predette strade e senza dover effettuare l'interrimento e ciò per due volte all'anno nel periodo invernale.

Quando lo spandimento liquami avvenga su prati stabili ad una distanza inferiore a m. 80 dalle abitazioni occorre disporre del previo accordo con il proprietario dell'abitazione, in ordine ai tempi, alle quantità ed alle modalità di smaltimento.

NON E' CONSENTITA DEROGA nel caso di fertirrigazione

ART. 7 TECNICHE VIETATE

E' vietato lo spandimento dei liquami:

1. Mediante tecniche di spruzzamento a pioggia;
2. Nei casi in cui i liquami possono venire a diretto contatto con i prodotti destinati al consumo;
3. In ortocoltura e su colture da frutto non arboree;
4. Dopo l'impianto della coltura nelle aree adibite a parchi e giardini pubblici, campi da gioco, utilizzate per ricreazione adibite in genere ad uso pubblico;
5. Nei suoli boschivi naturali.

ART. 8 PERIODI VIETATI

E' vietato lo spandimento dei liquami su terreni agricoli durante i giorni festivi. Nei giorni prefestivi è possibile effettuare lo spandimento dalle ore 0.00 alle ore 12.00 solo nei terreni che si trovano a non meno di m. 250 dal perimetro del centro abitato, delimitato ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. 285/92 "Nuovo codice della strada" con provvedimento deliberativo della Giunta comunale n. 12 del 30/03/2001.

Lo spandimento dei liquami è comunque vietato nelle seguenti fasce orarie:

- Periodo 1° giugno - 15 settembre dalle ore 12:00 alle ore 14:00 - dalle ore 19:00 alle ore 24:00
- Periodo 16 settembre - 31 maggio dalle ore 12:00 alle ore 14:00.

ART. 9 DOSI DI APPLICAZIONE

I liquami possono essere applicati in terreni in dosi massime stabilite dalla normativa regionale in funzione del contenuto di azoto, rame e zinco dei liquami stessi, del quantitativo di azoto massimo apportabile ai terreni e della diversa natura di questi ultimi.

ART. 10 PROCEDURE AUTORIZZATIVE

Le fasi di ammasso, deposito temporaneo e stoccaggio provvisorio dei liquami provenienti da insediamenti civili, effettuate dai produttori dei liquami stessi, non sono soggette ad autorizzazione.

Le stesse fasi effettuate dal produttore su liquami provenienti da insediamenti produttivi o effettuate da parte di terzi su liquami derivanti da insediamenti civili e produttivi sono rispettivamente autorizzate ai sensi della vigente normativa in materia.

Le fasi di trasporto dei liquami effettuate dai produttori e dagli agricoltori, ai fini esclusivamente dello spandimento su terreni in proprietà o di cui hanno titolo d'uso, non sono soggette ad autorizzazione ai sensi di legge, le fasi di trasporto effettuate per conto terzi sono soggette ad autorizzazione ai sensi di legge.

ART. 11 NOTIFICA E AUTORIZZAZIONE ALLO SPANDIMENTO

Tutti i produttori di liquami o che stoccano o che trattano, responsabili della fase di spandimento, sono tenuti a richiedere la relativa autorizzazione alla Provincia competente (ove ha sede l'allevamento o lo stoccaggio o il trattamento); un'altra copia deve essere trasmessa per conoscenza al Sindaco del Comune sede dell'allevamento o dell'impianto di stoccaggio o trattamento. Qualora il soggetto tenuto alla domanda di autorizzazione intendesse effettuare lo spandimento in un Comune diverso da quello ove ha sede l'allevamento deve trasmettere per conoscenza la domanda anche a tale Comune.

ART. 12 DIVIETI

E' vietato lo smaltimento di liquami non autorizzato e nei casi in cui non siano rispettate le prescrizioni dell'Autorità competente al rilascio delle autorizzazioni .

E' vietato smaltire in agricoltura i liquami nel caso in cui l'Autorità preposta al controllo abbia accertato l'esistenza di un pericolo per la salute degli uomini e degli animali.

ART. 13 AMMENDE

Le trasgressioni alle norme del presente regolamento sono accertate dagli agenti comunali con possibilità di conciliazione in via breve versando immediatamente all'agente accertatore la somma di € 150,00 (centocinquanta) triplicata (€ 450,00, quattrocentocinquanta) in caso di recidiva, per le quali sarà rilasciata apposita ricevuta.